

SUNTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018 393.U

Articolo 1 Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

Articolo 2 Definizioni

1.

“Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137;

per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

“Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;

per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)

“Competenza professionale” “Aggiornamento della competenza professionale”

“Formazione professionale continua”

“Apprendimento formale”: formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

“Certificazione delle competenze”: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell’**Ordine**

territoriale, secondo apposito **regolamento delle competenze acquisite** dall’iscritto.

Articolo 3 minimo obbligatorio per l’esercizio della professione

1. Aggiornamento: percorsi di formazione professionale continua.

2. Credito Formativo Professionale (CFP).

3. Per esercitare la professione minimo di 30 CFP.

4. Si possono conseguire CFP:

a) con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;

b) con attività di aggiornamento professionale non formale, informale e formale artt. 4, 5 e 6.

5. L’iscritto è libero di scegliere le attività tra quelle riconosciute articoli 4, 5 e 6.

6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

7. Al termine di ogni anno solare vengono tolti 30 CFP no negativo

8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;

b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;

c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dall'abilitazione: 60 CFP;

d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

10. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore accreditati 60 CFP.

Articolo 4 apprendimento non formale

1. Le attività riconoscibili per CFP sono nell'allegato A con numero di CFP conseguibili.

2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 **organizzate dagli Ordini** territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art.7, comma 5, del DPR 137/2012 *5. L'attivit  di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.*, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha **validit  sull'intero territorio nazionale**.

3. Sono riconosciute dagli Ordini le attivit  di **formazione frontale** di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validit  sull'intero territorio nazionale.

4. Sono riconosciute dal CNI, con assegnazione di CFP, le attivit  di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

5. Il CNI pu  riconoscere singole attivit  di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attivit .

6.   istituita **presso il CNI una banca dati, consultabile on-line** (ad oggi 10/11/2013 non c' ), di tutte le attivit  formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilit  della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Articolo 5 formazione professionale continua per l'apprendimento informale

1. Le attività di formazione CFP sono elencate nell'allegato A anche numero di CFP conseguibili.
2. La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale da CFP allegato A.

Articolo 6 formazione continua apprendimento formale

1. Le attività riconoscibili per CFP sono in allegato A , anche i CFP conseguibili.

Articolo 7 Autorizzazione

Il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti (su domanda, istruzioni allegato B) previo parere del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza

Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.

Gli **Ordini** hanno la **facoltà** di **vigilare sugli eventi formativi** realizzati nei **propri territori** e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

Articolo 8 Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri

- a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo
- b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa
- c) il monitoraggio e la valutazione dell'assolvimento
- d) il riconoscimento delle attività di formazione con organizzazione sovra territoriale;
- e) banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative sul territorio nazionale
- f) l'autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti
- g) il riconoscimento di singole attività formative e indicazione del numero di CFP riconoscibili;
- h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Articolo 9 Compiti degli Ordini territoriali

- a) l'organizzazione nel rispetto delle linee di indirizzo CNI, iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e CFP riconoscibili;
- c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta sul territorio di competenza;
- d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;**

e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati CNI

2. Gli Ordini territoriali hanno la **facoltà di istituire la certificazione volontaria** delle competenze dei propri iscritti.

Articolo 10 Compiti degli iscritti

a) la comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti extra Ordine ed informazioni riconoscibilità

b) la conservazione della documentazione attestante i CFP da presentare a richiesta

Articolo 11 Esonero

1. Possono essere motivo di **esonero** dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, **concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda** da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

a) maternità o paternità, per un anno;

b) servizio militare volontario e servizio civile;

c) grave malattia o infortunio;

d) altri casi di documentato impedimento da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. Se esonero, proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre

Articolo 12 Sanzioni

1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aggiornamento il **Consiglio dell'Ordine è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina**

Articolo 13 Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. dal 1° gennaio 2014

2. Agli iscritti all'albo vengono accreditati 60 CFP.

3. Sono CFP anno 2013

4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni

ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

Apprendimento non formale

Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Frequenza frontale o a distanza a <u>corsi e seminari</u> riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge <u>1 ora = 1 CFP</u>		
Partecipazione a <u>convegni, conferenze</u> ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale <u>max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno 1 ora = 1 CFP</u>		
Partecipazione a <u>visite tecniche</u> qualificate a siti di interesse <u>max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno 1 ora = 1 CFP</u>		
Partecipazione a stages formativi Valutati caso per caso		

Apprendimento informale

Descrizione attribuiti	Limiti	Crediti
Aggiornamento informale conseguente all' attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria		
Aggiornamento informale legato alla <u>attività professionale dimostrabile</u>		<u>15 CFP / anno</u>

<u>Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine</u>	<u>max 15</u>
<u>CFP /anno</u>	
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	
<u>Pubblicazioni qualificate</u>	<u>5 CFP /</u>
<u>pubblicazione</u>	
<u>Brevetti</u>	<u>10 CFP /</u>
<u>brevetto</u>	
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	
Partecipazione qualificata a <u>organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche</u> e di studio in Italia	
e all'estero, <u>riconosciuti dal Consiglio Nazionale</u>	<u>max 5 CFP / anno</u>
Partecipazione alle <u>commissioni per gli esami di Stato</u> per l'esercizio della professione di	
Ingegnere/Ingegnere iunior	<u>3 CFP</u>
Aggiornamento informale conseguente ad attività di <u>solidarietà</u> effettuate in occasioni di <u>calamità</u>	
Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali	
inerenti l'ambito professionale.	
Valutati <u>caso per caso</u>	

Apprendimento formale

Descrizione attribuiti	Limiti	Crediti
Frequenza corsi di <u>master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca</u>	<u>30 CFP / anno</u>	di frequenza
(frazionabili)		
Frequenza di <u>corsi universitari con esame finale</u>		valutati
caso per caso		